

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 229/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/536]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1.


⁽⁵⁾ GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1.



- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽¹⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽³⁾, rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (14) Le direttive 89/369/CEE ⁽⁵⁾, 89/429/CEE ⁽⁶⁾ e 94/67/CE ⁽⁷⁾ del Consiglio, che sono integrate nell'accordo SEE, sono state abrogate dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE. I riferimenti alle direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE dovrebbero pertanto essere soppressi dall'accordo SEE.
- (15) La direttiva 2010/75/UE abroga le direttive del Consiglio 78/176/CEE ⁽⁹⁾, 82/883/CEE ⁽¹⁰⁾, 92/112/CEE ⁽¹¹⁾ e 1999/13/CE ⁽¹²⁾ e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/76/CE e 2008/1/CE ⁽¹³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (16) La decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (17) La direttiva 2010/75/UE abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. i punti da 1f [direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] a 1fd (decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione) sono sostituiti da quanto segue:

«1f. **32010 L 0075:** Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17), rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76.

⁽³⁾ GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁽⁹⁾ GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽¹⁴⁾ GU L 247 del 24.9.2011, pag. 47.


⁽¹⁵⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.



Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Al momento dell'integrazione della direttiva nell'accordo SEE non vi sono grandi impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di concenerimento dei rifiuti né installazioni che producono biossido di titanio di cui ai capitoli III, IV e VI della direttiva in funzione nel Liechtenstein. Il Liechtenstein si conformerà alle disposizioni corrispondenti se e quando tali impianti e installazioni saranno messi in funzione.

- 1fa. **32012 D 0115**: Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).
- 1fb. **32012 D 0119**: Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).
- 1fc. **32012 D 0134**: Decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1).
- 1fd. **32012 D 0135**: Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).
- 1fe. **32012 D 0249**: Decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44).
- 1ff. **32012 D 0795**: Decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57).
- 1fg. **32013 D 0084**: Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).
- 1fh. **32013 D 0163**: Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1).
- 1fi. **32013 D 0732**: Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).
- 1fj. **32014 D 0687**: Decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76), rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30.
- 1fk. **32014 D 0738**: Decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38), rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35.
- 1fl. **32014 D 0768**: Decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15).»



2. Il testo dei punti 20 (direttiva 89/369/CEE del Consiglio), 21 (direttiva 89/429/CEE del Consiglio), 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio), 21b (direttiva 94/67/CE del Consiglio), 28 (direttiva 78/176/CEE del Consiglio), 30 (direttiva 82/883/CEE del Consiglio), 32b (direttiva 92/112/CEE del Consiglio) e 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e dell'appendice è soppresso.
3. Il testo del punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/75/UE, rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25, e delle decisioni di esecuzione 2012/115/UE, 2012/119/UE, 2012/134/UE, 2012/135/UE, 2012/249/UE, 2012/795/UE, 2013/84/UE, 2013/163/UE, 2013/732/UE, 2014/687/UE, rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30, 2014/738/UE, rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35, e 2014/768/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

